



## Ordinanza

# CITTA' di FROSINONE

Numero  
ORD / 437 / 2019

Data  
08-11-2019

**Oggetto:** Provvedimenti per il risanamento della qualità dell'aria. Interventi programmatici di limitazione del traffico veicolare anno 2019 e 2020.

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- la Regione Lazio, ai sensi del D.lgs 04-08-1999, n. 351, e del decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio 1° ottobre 2002, n. 261, ha stabilito il "Piano di risanamento della qualità dell'aria" nel territorio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10-12-2009 e pubblicato sul s.o. n. 60 al burl n. 11 del 20 marzo 2010, predisposto ed emanato ai sensi della direttiva 2008/50/CE;
- con il sopra citato piano sono state stabilite le norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera;
- il piano definisce, tra l'altro, le limitazioni al traffico veicolare nei centri urbani e specificatamente per il Comune di Frosinone, per la fluidificazione del traffico, il divieto di circolazione domenicale (domeniche ecologiche), la circolazione a targhe alterne ed i provvedimenti emergenziali nei casi di superamento dei limiti della concentrazione degli inquinanti in atmosfera in funzione della gravità del livello di inquinamento;
- con deliberazione G.C. n. 495 del 27-10-2010 il Comune di Frosinone ha recepito il Piano Regionale;
- con deliberazione G.C. n. 453/2015 e n.453/2016, questa Amministrazione ha approvato la revisione della delimitazione dell'area urbana già individuata con la citata D.G.C. n. 495/2010, stabilendo la nuova demarcazione della zona oggetto dei provvedimenti di limitazione della circolazione stradale nell'ambito dei provvedimenti di risanamento della qualità dell'aria;
- la deliberazione C.C. n. 56 del 20-10-2010 di approvazione definitiva del P.G.T.U., ha previsto, tra l'altro, l'istituzione delle zone a traffico limitato;

#### Considerato che:

- Le principali fonti di emissione primaria da traffico veicolare di polveri inalabili PM10 risultano essere autoveicoli di vecchia generazione e non catalitici, nonché i ciclomotori e motoveicoli di vecchia generazione;
- L'esposizione prolungata a concentrazioni significative di polveri PM10, può provocare danni alla salute umana;

**Verificato** che la più volte citata D.C.R.L. n. 66/2009 impone l'adozione di provvedimenti programmatici, quali il fermo del traffico a cadenza predefinita ed ulteriori provvedimenti idonei ad abbassare il grado di inquinamento della città in previsione di superamento dei limiti della concentrazione degli inquinanti in atmosfera stabiliti dalla norma;

**Ravvisata** la necessità di disporre interventi programmatici di limitazione del traffico e misure per la riduzione delle temperature degli edifici, da accompagnare agli interventi già posti in essere e quelli in programmazione da parte degli altri settori dell'Ente;

**Preso atto** che per quanto previsto all'art. 23 delle norme di attuazione del piano regionale, in particolare per il divieto di circolazione per 4 domeniche dal mese di novembre a febbraio, con il presente atto vengono appunto disposte le quattro giornate ecologiche di divieto fino al mese di febbraio 2020;

**Viste:**

- La deliberazione G.C. n. 435 del 23/10/2019 con la quale l'Amministrazione Comunale ha individuato gli interventi programmatici di limitazione del traffico veicolare, nello specifico l'istituzione di quattro domeniche ecologiche, da adottare dal mese di novembre 2019 a febbraio 2020;
- La deliberazione G.C. n. 444 del 30/10/2019 con la quale l'Amministrazione Comunale ha parzialmente rettificato parte del dispositivo della citata deliberazione G.C. n. 435 del 23/10/2019;
- La deliberazione G.C. n. 453 del 07/11/2019, con la quale sono stati istituiti ulteriori interventi programmatici di limitazione del traffico veicolare anno 2019/2020 e provvedimenti per il risanamento della qualità dell'aria.

**Tenuto conto** delle finalità preventive delle disposizioni che l'Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 50 D.lgs. 267/2000, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica;

**Rilevato** che il centro urbano soggetto alle limitazioni della circolazione di che trattasi, così come stabilito dalla citata deliberazione G.C. n. 453/2015 e G.C. n. 453/2016 è quello circoscritto dalle seguenti strade indicate nella planimetria allegata al presente atto:

- a) da Via Tiburtina – Piazza Madonna della Neve – Via Madonna della Neve – Via Marco Tullio Cicerone (da incrocio con Via Madonna della Neve) - Viale Volsci – Via Simoncelli – Via Vado del Tufo – Viale Europa – Via Marittima (da incrocio Viale Europa) – Via G. Puccini – Via G. Pasta – Via Pier Luigi da Palestrina – Via San Giuliano – Via A. Vivaldi – Via G. Verdi (da incrocio Via Vivaldi) – Viale America Latina – Via G. Marconi – Via Fosse Ardeatine – Via San Gerardo (senso unico in discesa) – Via Don G. Buttarazzi – Via V. Ferrarelli (da incrocio Via Buttarazzi) – Via Caio Mario – Via Mária (da incrocio Via Caio Mario) fino a incrocio con Via Tiburtina;
- b) limitatamente al tratto stradale di Via Sacra Famiglia, uscita obbligata su Via G. Pasta (sottopasso ferroviario);
- c) limitatamente a Via Mascagni, è vietato il transito sul tratto stradale di Piazza Pertini e di Via Monteverdi in direzione Piazza Kambo;

**Ritenuto**, inoltre, che sulle citate strade la circolazione può non essere assoggettata a restrizioni consentendo l'accesso di tutti i tipi di veicoli per raggiungere la più vicina tra le aree destinate a parcheggio da dove sarà possibile raggiungere le varie zone del centro urbano con i servizi di trasporto pubblico, ovvero:

Piazza Salvo D'Acquisto – Piazza Falcone e Borsellino (piazzale antistante la villa comunale) – Piazza Martiri delle Foibe (parcheggio Questura in via Vado del Tufo);

**Visto** l'art. 32 della L. 23-12-1978, n. 833;

**Visto** l'art. 14 della L. 8-7-1986, n. 349;

**Visto** il D.Lgs. n. 351 del 4-8-1999;

**Visto** il D.M. 1° ottobre 2002, n. 261;

**Vista** la D.C.R.L. n. 66 del 10-12-2009;

**Visto** il T.U.EE.LL. n. 267 del 18-08-2000;

**Visto** l'art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30-04-1992, "Nuovo codice della strada", per quanto attiene alla tutela della mobilità pedonale e ciclabile;

**ORDINA**

1) L'attuazione dei provvedimenti per il risanamento della qualità dell'aria attraverso interventi programmati di limitazione del traffico veicolare nell'area urbana circoscritta dalle seguenti strade:

- a) da Via Tiburtina – Piazza Madonna della Neve – Via Madonna della Neve – Via Marco Tullio Cicerone (da incrocio con Via Madonna della Neve) - Viale Volsci – Via Simoncelli – Via Vado del Tufo – Viale Europa – Via Marittima (da incrocio Viale Europa) – Via G. Puccini – Via G. Pasta – Via Pier Luigi da Palestrina – Via San Giuliano – Via A. Vivaldi – Via G. Verdi (da incrocio Via Vivaldi) – Viale America Latina – Via G. Marconi – Via Fosse Ardeatine – Via San Gerardo (senso unico in discesa) – Via Don G. Buttarazzi – Via V. Ferrarelli (da incrocio Via Buttarazzi) – Via Caio Mario – Via Mária (da incrocio Via Caio Mario) fino a incrocio con Via Tiburtina;

- b) limitatamente al tratto stradale di Via Sacra Famiglia, uscita obbligata su Via G. Pasta (sottopasso ferroviario);
- c) limitatamente a Via Mascagni, è vietato il transito sul tratto stradale di Piazza Pertini e di Via Monteverdi in direzione Piazza Kambo;
- 2) Su tali strade la circolazione non è assoggettata a restrizioni ed è comunque consentito l'accesso di tutti i tipi di veicoli per raggiungere la più vicina tra le seguenti aree destinate a parcheggio da dove sarà possibile raggiungere le varie zone del centro urbano con i servizi di trasporto pubblico:
- Piazza Salvo D'Acquisto – Piazza Falcone e Borsellino (piazzale antistante la villa comunale) – Piazza Martiri delle Foibe (parcheggio Questura in via Vado del Tufo);
- 3) Il piano d'intervento di limitazione della circolazione veicolare, nell'area urbana delimitata come sopra, relativamente all'istituzione delle Domeniche ecologiche è così definito: **Domeniche ecologiche** per i giorni **17 novembre 2019, 24 novembre 2019, 26 gennaio 2020, 16 febbraio 2020**, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 – con divieto di circolazione nell'area urbana sopra indicata, per tutti i veicoli ad uso privato e divieto di circolazione sulla fascia urbana di Via dei Volsci (ex SS 156 Monti Lepini), dei veicoli adibiti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. Dette limitazioni alla circolazione non riguardano:
- i veicoli elettrici;
  - i veicoli adibiti a pubblici servizi;
  - i veicoli a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal Corpo di Polizia Locale per esigenze speciali;
- 4) Inoltre di istituire, al fine del risanamento della qualità dell'aria e della salvaguardia della salute pubblica, i provvedimenti di seguito indicati:
- a) Istituzione della circolazione a targhe alterne per i veicoli alimentati a benzina (con omologazione di categoria superiore ad euro 2) e diesel (con omologazione di categoria superiore ad euro 3) dal 11 novembre 2019 al 27 marzo 2020, nelle fasce orarie dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 22,00, per le giornate di lunedì (circolazione consentita ai veicoli con targa dispari) e venerdì (circolazione consentita ai veicoli con targa pari). In deroga potranno circolare i veicoli a basso impatto ambientale ovvero elettrici, ibridi, a metano, gpl e diesel dotati di filtro antiparticolato con omologazione di categoria superiore ad euro 3 (FAP) (saranno esentati dai divieti i veicoli adibiti a pubblici servizi, a servizio di persone invalide quelli comunque autorizzati per esigenze speciali);
- b) Dal 11 novembre 2019 al 31 marzo 2020, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, interdizione della circolazione nelle stesse zone sopra evidenziate dei veicoli ad accensione spontanea (diesel) "Euro 3" (ovvero non conformi, a seconda della categoria dei veicoli, alla Dir. 98/69 CE fase B e successive, ovvero non conformi alla Dir 1999/96/CEE-Riga B1 e successive). Sino al 31/12/2020 sono esentati i veicoli delle categorie innanzi specificati se di proprietà di cittadini residenti a Frosinone, che possano dimostrare di non essere proprietari o di non avere familiari conviventi proprietari di autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) superiori alla categoria "Euro 3". Saranno altresì esentati dal divieto i veicoli adibiti a pubblici servizi, a servizio di persone invalide quelli comunque autorizzati per esigenze speciali.;
- c) Dal 11 novembre 2019 al 31 marzo 2020, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, interdizione della circolazione nelle stesse zone sopra evidenziate dei veicoli ad accensione comandata (benzina) "Euro 2" (ovvero non conformi, a seconda della categoria dei veicoli, alla Dir. 98/69 - Riga A e successive, ovvero non conformi alla Dir 1999/96/CE-Riga A e successive). Sino al 31/12/2020 sono esentati i veicoli delle categorie innanzi specificati se di proprietà di cittadini residenti a Frosinone, che possano dimostrare di non essere proprietari o di non avere familiari conviventi proprietari di autoveicoli ad accensione comandata (benzina) superiori alla categoria "Euro 2". Saranno altresì esentati dai divieti i veicoli adibiti a pubblici servizi, a servizio di persone invalide quelli comunque autorizzati per esigenze speciali.
- d) Interdizione della circolazione nel centro urbano ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t., dal 11 novembre 2019 al 31 marzo 2020, nelle fasce orarie dalle 7,30 alle 14,00 e dalle 16,30 alle 18,00 ad eccezione dei veicoli adibiti a pubblici servizi;
- e) Istituzione, dal 11 novembre 2019 al 31 marzo 2020, dell'obbligo di spegnimento dei motori per i veicoli merci nella fase di carico/scarico e per quelli adibiti al trasporto pubblico nelle aree di sosta e nei nodi di scambio;
- f) Istituzione, dall'7 gennaio al 31 marzo 2019 del divieto di accensione di fuochi e/o falò anche se trattasi di attività connessa all'ordinaria pratica agricola, con la sola eccezione dei tralci di vite sottoposti ad abbruciamento con finalità antiparassitarie;

**g)** Istituzione dal 11 novembre 2018 al 31 marzo 2020, dei limiti massimi di temperatura in ambiente chiuso pari a 20 C° in edifici ad uso residenziale, commerciale, direzionale o sedi di attività sportive, ricreative e scolastiche e di 18 C° in edifici ad uso industriale, artigianale ed assimilabili; per gli impianti di riscaldamento alimentati a gasolio o nafta riduzione di due ore del periodo di accensione rispetto a quelli consentiti dalle norme del Decreto Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 ;

**h)** Istituzione del divieto, dal 11 novembre 2019 al 31 marzo 2020 di uso legna da ardere o biomasse per alimentare impianti di riscaldamento con potenza superiore a 35 KW, qualora esista la possibilità di utilizzare combustibili gassosi o GPL ed estensione della prescrizione di utilizzo di camini aperti e chiusi, stufe a legna, pellet e a biomassa in generale su tutto il territorio comunale anche in tutte le abitazioni ed alle attività produttive provviste di rete del gas metano e di bomboloni GPL. Il provvedimento è valido sia per le utenze domestiche che per le attività economiche e produttive solo per il riscaldamento degli ambienti.

## **RAMMENTA**

- Quanto già previsto dall'ordinanza sindacale n. 573 del 02-11-2016, tutt'ora in vigore con la quale è stato disposto, all'interno della più volte richiamata ztl, dal lunedì al venerdì nell'orario 0-24, il divieto di circolazione dei veicoli di vecchia generazione.
- I provvedimenti di cui alla presente ordinanza hanno validità anche in assenza di specifica segnaletica per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.
- Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza inerenti la circolazione stradale si applicano le sanzioni previste dall'art. 7, comma 13 del D.Lgs. 30-4-1992, n. 285, e successive modifiche, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito.
- Le disposizioni non afferenti la circolazione stradale sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgvo n. 267/2000 salvo che il fatto non costituisca più grave illecito.
- Il Comando della Polizia Locale ed i Comandi di Polizia Stradale sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, alla esecuzione del presente provvedimento, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di tutti gli Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.

**Il Sindaco**  
**Avv. Nicola Ottaviani**  
**Documento firmato digitalmente**  
**(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)**

Documento pubblicato Albo Pretorio On-Line - Portale Trasparenza